



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

( Provincia di Avellino )

Ordinanza n° 9 del 26 giugno 2015

## LIMITAZIONI ALLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della notevole frequentazione, sul territorio cittadino, di locali pubblici da parte di numerosi avventori di giovane età, specie nelle ore serali, in tutti i periodi dell'anno;

**RILEVATO** che spesso si registrano danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada che, specie in caso di rottura, rappresentano un serio pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATI** i numerosi interventi che le forze dell'ordine sono costretti ad effettuare;

**RITENUTO**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, e per evitare danni a cose e persone, di vietare, specie nelle ore serali, l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

#### VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 7 bis e 54;
- il Codice della Strada;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- il Regolamento comunale Igiene e Sanità

**DATO ATTO** che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto

### ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **dalla data odierna e su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro**, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, **dalle ore 22.00 e fino alla chiusura** di tutti i giorni dell'anno.

Resta, chiaramente, ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

### AVVERTE

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente atto contenente disposizioni diverse.

La violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata. La recidiva si ha con riaccertamento della violazione anche se vi è stata oblazione del primo caso.

## AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n. 1199/1971.

## DISPONE

- che gli appartenenti al Corpo di Polizia locale e della forza pubblica sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.
- il presente provvedimento, sia reso pubblico mediante comunicazione alla stampa, affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente.

Si dispone la notifica della presente al Dirigente Area Tecnica -Servizio Ecologia, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S., alla Guardia di Finanza.

Ariano Irpino, 26 giugno 2015

 **IL SINDACO**  
*Dott. Domenico Gambacorta*